

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 23 ottobre 2017 - n. X/7257

Contributo regionale di solidarietà 2017 agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio - Modifiche all'allegato A della d.g.r. n. 6755 del 21 giugno 2017 e riparto di ulteriori risorse pari a euro 820.000,00

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi» e, in particolare:
 - il comma 3 dell'art. 25 (sostenibilità dei servizi abitativi pubblici) che, al fine di sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio, istituisce un contributo regionale di solidarietà, a carattere temporaneo, che copre il pagamento dei servizi a rimborso e, nei casi e modi previsti dal regolamento regionale, integra la differenza tra canone applicato e canone minimo per la prestazione del servizio;
 - il comma 11 dell'art. 43 «Disposizioni transitorie e finali» secondo cui in fase di prima applicazione per l'anno 2016 le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo regionale sono definiti con provvedimento della Giunta regionale;
- la legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 «Legge di semplificazione 2017» e in particolare l'art. 27 che ha modificato il citato comma 11 dell'art. 43 della l.r. 16/2016 estendendone l'applicazione anche all'anno 2017;
- la legge regionale 10 agosto 2017 n. 22 «Assesamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali» con la quale sono stati stanziati ulteriori euro 820.000,00 a valere sul capitolo di spesa 12.06.104.11293;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 5448 del 25 luglio 2016, che approva le condizioni e le modalità di accesso al contributo regionale di solidarietà, ai sensi dell'art. 25, comma 3 e dell'art. 43, comma 11 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, nonché il quadro delle risorse finanziarie, pari a complessivi euro 11.200.000,00;
- la d.g.r. n. 5802 del 18 novembre 2016, «Determinazioni in ordine al contributo regionale di solidarietà 2016 agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio approvato con d.g.r. n. 5448 del 25 luglio 2016»;
- la d.g.r. n. 6755 del 21 giugno 2017 che approva i «Criteri di riparto per il contributo regionale di solidarietà 2017 agli assegnatari dei servizi abitativi in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio», nonché il quadro delle risorse finanziarie, pari a complessivi euro 20.996.400,00;

Considerato che, dagli esiti delle sperimentazioni condotte nel 2016 nonché dalle interlocuzioni avute nel mese di settembre 2017 con gli enti proprietari circa l'attuazione della citata d.g.r. 6755 del 21 giugno 2017, è emersa la necessità di apportare le seguenti modifiche all'Allegato A «Condizioni e modalità di accesso al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 3 della legge regionale n. 16/2016», limitatamente a:

- utilizzo delle economie
- termine per la rendicontazione delle attività svolte per l'assegnazione dei contributi regionali di solidarietà e degli esiti raggiunti;

Ritenuto necessario, per quanto sopra specificato, di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che modifica l'Allegato A della d.g.r. 6755/2017 limitatamente ai seguenti punti:

- Punto 3 «Criteri di riparto e di attribuzione delle risorse ad Aler e comuni» prevedendo che le eventuali economie derivanti dall'assegnazione dei contributi regionali di solidarietà possono essere destinate:
 - a. prioritariamente a nuovi potenziali beneficiari selezionati elevando l'indicatore della morosità a euro 6.000,00,
 - b. in secondo ordine per la copertura del debito di locazione sociale pregresso, fino ad un importo massimo del 60% del valore unitario del contributo (pari a euro 720) e fino

alla concorrenza dell'importo del singolo contributo (pari a euro 1.200) a favore dei beneficiari del presente contributo in ordine di ISEERP crescente;

- Punto 6 «Rendicontazione» spostando la data per la trasmissione della documentazione al 30 settembre 2018;

Ritenuto, altresì, necessario specificare nell'Allegato 1 le attività di controllo di regione Lombardia per accertare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà;

Richiamati i decreti di liquidazione a favore dei 544 comuni e delle 5 Aler delle risorse regionali, pari a euro 20.996.400,00, secondo il quadro di riparto di cui dell'Allegato B della d.g.r. 6755 del 21 giugno 2017 (d.d.s.n. 8886, n. 8888, n. 8889, n. 8890, n. 8891, n. 8893, n. 8905, n. 8906, n. 8907, n. 8914, n. 8916 del 20 luglio 2017 e il dds n. 9205 del 26 luglio 2017);

Ritenuto di ripartire le ulteriori risorse stanziare con la l.r. 10 agosto 2017 n. 22 «Assesamento al bilancio 2017-2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali», pari a euro 820.000,00, a favore delle sole ALER al netto di una quota pari a 45.700,00 a favore di n. 9 Comuni che per un errore di sistema informatico non sono rientrati nel riparto delle risorse approvato con d.g.r. 6755 del 21 giugno 2107;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento contenente il riparto delle ulteriori risorse, pari a euro 820.000,00, da attribuire secondo i criteri e le modalità di cui al sopracitato Allegato 1, come di seguito specificato:

- euro 45.700,00 a favore dei 9 Comuni,
- euro 774.300,00 a favore delle Aler;

Ritenuto infine di confermare le altre disposizioni della Dgr 6755 del 21 giugno 2017 non interessate dalle modifiche sopra meglio specificate;

Preso atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la l.r. 34/1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», nonché il Regolamento di contabilità della Giunta Regionale n. 1 del 02 aprile 2001 e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Vista la l.r. 20/2008 e i Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura;

All'unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. per le motivazioni indicate in premessa, di approvare l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che modifica l'Allegato A della d.g.r. 6755 del 21 giugno 2017;

2. di approvare l'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento contenente il riparto delle ulteriori risorse, pari a euro 820.000,00, da attribuire secondo i criteri e le modalità di cui al sopracitato Allegato 1;

3. di confermare le altre disposizioni della d.g.r. 6755 del 21 giugno 2017 non interessate dalle modifiche specificate meglio in premessa;

4. di rinviare gli atti di impegno e liquidazione della somma di euro 820.000,00 a valere sul capitolo 12.06.104.11293 del bilancio di esercizio 2017, a successivi provvedimenti dirigenziali secondo le modalità e nei tempi previsti nell'Allegato 1 del presente provvedimento;

5. di demandare alla Direzione Generale competente la cura degli adempimenti di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n.33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito generale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Allegato 1**CONDIZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
DI CUI ALL'ARTICOLO 25, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016****Premesse**

Il servizio abitativo, di cui all'articolo 1 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi", rappresenta l'elemento di transizione da un modello di intervento pubblico basato sulla offerta abitativa (edilizia residenziale pubblica) ad un modello di intervento orientato al soddisfacimento della domanda abitativa. L'alloggio sociale costituisce la componente fisica – necessaria ma non esclusiva – di un servizio che ha il suo nuovo baricentro nella presa in carico della persona e nell'offerta di servizi abitativi e sociali che seguono l'evoluzione delle condizioni e dei bisogni della persona. In questa nuova configurazione il servizio abitativo si integra con gli altri servizi territoriali, sociali e lavorativi, in quanto finalizzato a promuovere l'autonomia economica e l'inclusione sociale della persona.

Coerentemente con questo nuovo impianto orientato sulla persona, la legge regionale prevede all'art. 25 commi 2 e 3, due misure di sostegno destinate ai nuclei familiari in condizione di maggiore fragilità, vale a dire:

- i nuclei familiari indigenti, cioè coloro che si trovano in una condizione di povertà assoluta e di grave deprivazione materiale, che accedono ai servizi abitativi pubblici;
- i nuclei familiari già assegnatari di servizi abitativi pubblici che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica di carattere transitorio;

Entrambi le misure di sostegno sono a carattere temporaneo e sono riconosciute in regime di condizionalità.

Nel 2016, in attuazione al disposto normativo della l.r. 16/2016, è stata realizzata un'iniziativa per il sostegno ai nuclei familiari assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di temporanea difficoltà economica, attraverso due provvedimenti di Giunta regionale (dgr 5448 del 25 luglio 2016 e dgr 5802 del 18 novembre 2016). In particolare, anche in considerazione delle risorse stanziare a bilancio (11,2 Mln€) si è provveduto, in via sperimentale, ad un riparto basato su criteri di concentrazione territoriale (133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo ai sensi del Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2014-2016) e di priorità di bisogni con riferimento alle fasce d'utenza maggiormente disagiate da un punto di vista economico e sociale.

Con l'articolo 27 della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017) è stato esteso anche all'anno 2017 il regime sperimentale previsto per l'anno 2016 dall'art. 43, comma 11, della l.r. 16/2016 al fine di concludere il monitoraggio della misura 2016 e meglio definire in via sperimentale una più compiuta ed organica disciplina regolamentare per il contributo regionale di solidarietà.

La sperimentazione avviata nel 2017 è coperta con risorse regionali pari a 20.996.400,00 euro ed è estesa a tutto il territorio della Lombardia.

1. Caratteristiche del contributo regionale di solidarietà

Il presente provvedimento si occupa dei nuclei familiari già assegnatari di servizi abitativi pubblici che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica di carattere transitorio (art. 25, comma 3, l.r. 16/2016). A sostegno di tali nuclei familiari è istituito un contributo regionale di solidarietà, di carattere temporaneo, destinato alla copertura del pagamento dei servizi comuni a rimborso.

Il primo elemento evidenziato dall'art. 25 comma 3 è la condizione di comprovata difficoltà economica che si manifesta in presenza di un disagio economico effettivo che non consente al nucleo familiare assegnatario di far fronte alle spese della locazione sociale (importo derivante dalla somma del canone sociale e delle spese per i servizi comuni a rimborso).

Attualmente il valore economico del canone sociale, così come definito ai sensi dell'art. 31 della l.r. 27/2009, è determinato in base ad un indice di sopportabilità commisurato alla condizione economica del nucleo familiare. Al contrario, le spese per i servizi comuni a rimborso - rappresentate dalle spese relative al servizio di pulizia, all'asporto dei rifiuti solidi, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, della energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo delle fognature, dei pozzi neri e delle latrine nonché alla fornitura di altri servizi comuni - sono ripartite tra gli inquilini in base a criteri meramente quantitativi (quote millesimali/consumi individuali) che non tengono conto della capacità economica del nucleo familiare. Pertanto, quanto più incidono tali spese comuni sul reddito familiare complessivamente disponibile, maggiore è il rischio di morosità.

La morosità, quando incolpevole, rappresenta un indicatore oggettivo della condizione reddituale insufficiente a soddisfare i normali bisogni di vita del nucleo familiare.

La condizione di comprovata difficoltà economica, che si manifesta generalmente in presenza di una riduzione della capacità reddituale, compromette in tutto o anche solo in parte il pagamento delle spese per i servizi comuni connessi alla locazione sociale, nonché delle spese reversibili addebitate agli inquilini.

Il contributo regionale di solidarietà è, pertanto, finalizzato alla copertura delle sole spese per i servizi comuni a rimborso, perché tali spese rappresentano la componente più incisiva nella determinazione dello stato di insolvenza rispetto ai canoni di locazione il cui importo è già commisurato - *ab origine* - ad un indice di sopportabilità economica del nucleo familiare.

Il secondo elemento evidenziato dall'art. 25 comma 3 è il carattere transitorio della difficoltà economica del nucleo familiare. Si ritiene che la natura transitoria della difficoltà economica debba essere verificata attraverso due elementi:

- la variazione della situazione economica del nucleo familiare. Tale variazione si manifesta generalmente per una riduzione del reddito (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di riduzione del reddito per decesso di un componente del nucleo familiare, per separazione del coniuge, per perdita del lavoro).
- la natura emergente della morosità, determinata da un importo contenuto e complessivamente non superiore a euro 4.000. Tale importo è stato stimato calcolando un valore medio dei costi della locazione sociale su due annualità. Sono da escludere le situazioni di morosità di importo complessivamente superiore.

Il terzo ed ultimo elemento evidenziato dell'articolo 25, comma 3, è il carattere temporaneo del contributo regionale di solidarietà; tale aspetto si ricollega direttamente alla finalità ultima della misura regionale, vale a dire il recupero dell'autonomia economica del nucleo familiare. Da questo assunto discende un'importante conseguenza, cioè che il contributo regionale di solidarietà può essere riconosciuto solo in regime di condizionalità.

La condizionalità esprime il principio dello scambio fra cittadino e pubblica amministrazione: alla erogazione di un sostegno economico deve corrispondere un concreto attivismo del beneficiario nel porre in essere ogni iniziativa utile a superare la propria condizione di difficoltà economica. Uno scambio che trova espressione nel "Patto di servizio" la cui sottoscrizione tra ente proprietario e assegnatario costituisce la condizione per beneficiare del contributo che si configura, pertanto, come una misura di sostegno ed accompagnamento nella direzione del recupero dell'autonomia economica e sociale della persona.

2. Entità e finalità del contributo regionale di solidarietà

Il valore unitario del contributo regionale di solidarietà è stabilito in un importo massimo di euro 1.200 per singolo nucleo familiare.

Il contributo regionale di solidarietà è finalizzato alla copertura delle sole spese per i servizi comuni per l'anno 2017, comprese le spese per le bollette di conguaglio emesse nel 2017.

3. Criteri di riparto e di attribuzione delle risorse ad Aler e comuni

Per il 2017, le risorse, pari a euro 20.996.400,00, sono state ripartite sulla base di alcuni indicatori richiesti agli enti proprietari di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici.

Per la determinazione del riparto delle risorse stanziato, è stata condotta una rilevazione del fabbisogno, attraverso la compilazione da parte degli enti proprietari/gestori, di un modulo informatizzato predisposto da Regione Lombardia (trasmesso il 4 aprile 2017), contenente un set di dati volti a conoscere la

composizione degli assegnatari di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici rispetto a due fasce di morosità.

Il quadro di riparto delle risorse regionali è stato determinato sulla base di un indice di fabbisogno determinato:

- dal numero complessivo degli assegnatari in condizione di difficoltà economica di carattere transitorio, rappresentata da un importo di morosità non superiore a 4.000 euro;
- dall'importo massimo del contributo unitario assegnabile pari a euro 1.200,00;
- dalle risorse regionali disponibili.

Per il riparto sono stati considerati solo gli enti proprietari che hanno risposto alla rilevazione avviata il 4 aprile 2017, avente ad oggetto: "Contributo regionale di solidarietà 2017 art. 25, comma 3, l.r. 16/2016 - Rilevazione set di dati" e che hanno evidenziato un fabbisogno diverso da zero.

Le risorse regionali saranno trasferite agli enti proprietari entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento.

Ai fini del trasferimento delle risorse regionali, le ALER utilizzano il conto corrente bancario dedicato denominato "Contributo regionale di solidarietà ai sensi dell'art. 25, comma 3 della legge regionale n. 16/2016".

Le eventuali economie derivanti dall'assegnazione dei contributi regionali di solidarietà da parte degli enti proprietari ai sensi DGR 5802 del 18 novembre 2016 rimangono nelle disponibilità degli enti medesimi che le utilizzano per le nuove assegnazioni ai sensi del presente provvedimento.

Le eventuali economie derivanti dall'assegnazione dei contributi regionali di solidarietà da parte degli enti proprietari ai sensi del presente provvedimento rimangono nelle disponibilità degli enti medesimi e possono essere destinate:

- a. prioritariamente a nuovi potenziali beneficiari selezionati elevando l'indicatore della morosità a euro 6.000,00
- b. in secondo ordine per la copertura del debito di locazione sociale pregresso, fino ad un importo massimo del 60% del valore unitario del contributo (pari a euro 720) e fino alla concorrenza dell'importo del singolo contributo (pari a euro 1.200) a favore dei beneficiari del presente contributo in ordine di ISEERP crescente.

Le eventuali ulteriori economie rimanenti saranno utilizzate per le future nuove assegnazioni ai sensi del Regolamento regionale di cui al comma 3 dell'art. 25 della l.r. 16/2016.

4. Requisiti e condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà

In base alle caratteristiche ed alle finalità del contributo regionale di solidarietà, i beneficiari del contributo, dovranno possedere i seguenti requisiti alla data del 30 giugno 2017:

1. essere assegnatari degli alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici di proprietà dei comuni e delle Aler destinatari delle risorse regionali;
2. appartenere alle aree della Protezione, dell'Accesso e della Permanenza ai sensi dell'art. 31 della l.r. 27/2009;
3. possedere un periodo minimo di permanenza negli alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici, individuabile in 18 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione sociale;

Sono esclusi gli assegnatari con un importo complessivo di morosità superiore a euro 4.000,00 alla data del 30 giugno 2017. Per gli enti beneficiari della precedente misura di cui alla DGR 5802/2016 tale data di riferimento è fissata alla data di chiusura del relativo procedimento.

Condizione per accedere al contributo regionale di solidarietà è la sottoscrizione del "Patto di servizio" tra l'ente proprietario e l'assegnatario. Con la sottoscrizione il beneficiario si impegna a:

1. corrispondere le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del patto di servizio;
2. mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell'ambito dell'anagrafe utenza;
3. se disoccupato ed in età lavorativa (per i componenti disoccupati dei nuclei familiari beneficiari, esclusi pertanto i pensionati), attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all'albo regionale per i servizi al lavoro, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio.

Fermo restando che i suddetti impegni costituiscono contenuti minimi indispensabili del Patto di servizio, il responsabile del procedimento, con il supporto del nucleo di valutazione, può valutare ulteriori contenuti del patto di servizio personalizzandolo.

5. Accesso al contributo regionale di solidarietà

L'ente proprietario nomina un responsabile del procedimento per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà e istituisce, senza alcun onere per l'ente proprietario, un nucleo di valutazione composto e presieduto da personale interno nonché da personale dell'ente gestore. I nuclei di valutazione delle ALER possono integrare la propria composizione con personale appartenente ai Servizi Sociali del comune di riferimento, previa intesa con lo stesso.

Il responsabile del procedimento seleziona i potenziali beneficiari del contributo regionale di solidarietà tra gli assegnatari di servizi abitativi pubblici presenti nella propria anagrafe utenza in base ai requisiti stabiliti nel presente provvedimento e in ordine di ISEERP crescente e, in caso di medesimo valore ISEERP, sulla base del valore della morosità in ordine decrescente.

Per valutare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà, il responsabile del procedimento si avvale del sopraccitato nucleo di valutazione.

Il nucleo di valutazione, preliminarmente, verifica la sussistenza dei requisiti di accesso e condizioni di cui al punto 4 posseduti e, conseguentemente, valuta la sussistenza del carattere transitorio della difficoltà economica del nucleo familiare secondo quanto indicato nel punto 1 - "Caratteristiche del contributo regionale di solidarietà".

Il nucleo di valutazione rassegna al responsabile del procedimento una relazione conclusiva dell'attività di verifica e di valutazione svolta unitamente ad una proposta con l'elenco dei nuclei familiari ammissibili al contributo.

Ciascun responsabile del procedimento, sulla base delle risorse disponibili, predispone un elenco nominativo dei beneficiari del contributo regionale di solidarietà con gli estremi del provvedimento di assegnazione e l'indicazione del relativo importo riconosciuto. L'elenco nominativo dei beneficiari è aggiornato a cura del responsabile del procedimento, secondo un ordine cronologico ad ogni nuova assegnazione.

Al fine di promuovere una proficua collaborazione tra gli enti, le Aler trasmettono ai rispettivi Comuni di residenza l'elenco nominativo dei nuclei familiari beneficiari del contributo regionale di solidarietà.

6. Controlli

Regione Lombardia potrà effettuare controlli presso gli Enti proprietari, ALER e comuni, allo scopo di accertare l'applicazione delle disposizioni dettate per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà e la completezza della documentazione.

A tal fine gli enti proprietari si impegnano a tenere a disposizione ed esibire per verifiche e controlli, in originale, tutta la documentazione contabile e amministrativa relativa alle attività sviluppate.

7. Rendicontazione

Il responsabile del procedimento, entro il 30 settembre 2018, trasmette tramite posta elettronica certificata - casa@pec.regione.lombardia.it - alla competente struttura

della Direzione generale casa, Housing sociale, Expo 2015, internazionalizzazione delle Imprese:

- una Relazione che illustra l'organizzazione del nucleo di valutazione, le attività svolte per l'assegnazione dei contributi regionali di solidarietà e gli esiti. Con successivo provvedimento del dirigente competente viene definito il format con i dati di interesse regionale;
- limitatamente alle ALER, alla Relazione è allegato un estratto del conto corrente bancario dedicato relativo allo stesso periodo di riferimento.

Tali informazioni costituiscono debito informativo nei confronti della Regione il cui adempimento è condizione necessaria per l'ammissione ai contributi regionali.

La Giunta regionale pubblica sul sito istituzionale (www.regione.lombardia.it) i dati e le informazioni raccolte del contributo regionale di solidarietà, nel rispetto del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, e del d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

— . —

ALLEGATO 2

COMUNE BENEFICIARIO	PROVINCIA	RIPARTIZIONE RISORSE
Antegnate	BG	5.600
Brusaporto	BG	2.400
Mapello	BG	2.800
Moglia	MN	2.400
Nuvolera	BS	2.400
Pianengo	CR	10.300
Trescore Balneario	BG	15.000
Trigolo	CR	2.400
Zandobbio	BG	2.400
TOTALE		45.700

ENTE BENEFICIARIO	RIPARTIZIONE RISORSE
ALER MILANO	403.219
ALER BRESCIA - CREMONA - MANTOVA	135.503
ALER VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO	130.039
ALER PAVIA - LODI	58.549
ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	46.991
TOTALE	774.300